



# TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile

Procedure Concorsuali

**DECRETO di apertura**

**Procedura di omologazione Piano del Consumatore**

**(art. 70.1 CCI)**

Nel procedimento R.G.13 /2024

il giudice delegato

visto l'art. 70.1 Codice della Crisi;

Visto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalle seguenti parti:

**ISTANTE: CORNERO Enrico** (c.f. CRNNRC49L16D969Y)

**GESTORE DELLA CRISI: Avv. Elena PERUZZINI**

Constatato che la domanda – **da intendersi: relazione integrativa dell'OCC in data 20.2.2024** - è corredata:

- dall'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall'elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

Considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazione assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;

Rilevato che nella citata relazione 20.2.2024, il piano di ristrutturazione si articola nei seguenti passaggi:



## PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

del consumatore come di seguito illustrata

### **- PROPOSTA**

Il ricorrente propone di distribuire ai creditori il ricavato delle seguenti poste attive:

- alienazione della nuda proprietà dell'immobile uso abitativo sito in Genova, via Apparizione n. 20 int.3;
- versamento mensile della quota di reddito (pensione) eccedente il soddisfacimento delle spese necessarie.


Il ricavato della vendita immobiliare -al netto delle spese di vendita-, verrebbe devoluto al creditore ipotecario (Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A, contratto di mutuo ipotecario n. 741872619/32) a copertura del credito complessivamente vantato, ed in ogni caso fino alla concorrenza del prezzo realizzato dalla vendita della nuda proprietà dell'immobile, degradando a chirografo l'eventuale somma rimasta incapiante (nella stessa percentuale offerta ai creditori chirografi per natura), partecipando, quindi, per il residuo spettante, alla distribuzione della raccolta mensile insieme agli altri creditori (privilegiati e chirografari).

La proposta formulata ai creditori, quindi, prevede:

1- interruzione dei pagamenti mensili in corso mediante addebito diretto sulla pensione della cessione del quinto (€ 347,00) e della delega di pagamento.

La **cessione del quinto** della pensione attualmente in essere (rata mensile pari ad euro 347,00 relativa al finanziamento n. 90000721967 Compass Banca Spa) andrà **revocata** con conseguente inopponibilità alla procedura di sovraindebitamento ed il creditore sarà considerato alla stregua degli altri creditori chirografari.

2- destinazione a favore della procedura della somma derivante dall'alienazione della nuda proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale, sita in Genova, via Apparizione n. 20 int. 3;



3- destinazione a favore della procedura della somma di euro 1.500,00 derivante dalla quota parte di liquidità in giacenza sul conto corrente personale del sig. Cornero ;

4- destinazione a favore dei creditori della parte delle proprie entrate mensili (€ 300,00) eccedente quella necessaria al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.

I flussi finanziari di reddito mensile sono garantiti dall'erogazione della pensione in favore dell'istante

5- pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione;

6- pagamento integrale del creditore ipotecario e in ogni caso fino alla concorrenza del prezzo realizzato dalla vendita della nuda proprietà dell'immobile, degradando a chirografo l'eventuale somma rimasta incapiente;

7- pagamento integrale dei creditori privilegiati ovvero in misura parziale qualora degradati a chirografo nel caso di assenza di beni e dei chirografi per natura, in una percentuale che ai fini prudenziale viene indicata in un range tra il 15% e il 20%, che potrebbe aumentare nella sperata ipotesi che la vendita del bene avvenga ad un valore prossimo al valore di stima;

- **PIANO**

Il Piano **avrà durata di 6 anni** con le seguenti principali caratteristiche:

- **versamento una tantum** sul conto della procedura della somma di euro 1.500,00 destinato alla copertura delle spese di procedura da sostenere al verificarsi del presupposto;
- **versamento mensile** di euro 300,00 quale eccedenza delle entrate mensili, per un totale di 13 rate nel corso dei 12 mesi, ossia con versamento doppio nel mese di dicembre di ogni anno (e per un
- **Vendita nuda proprietà immobile:** alla vendita del diritto di proprietà spogliato dall'usufrutto sull'immobile sito in Genova, via Apparizione n. 20 int. 3, si provvederà con procedure competitive, ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 71 co.1 CCI, mentre il ricavato della vendita verrà versato su conto corrente intestato alla procedura acceso presso filiale di Banca Bper

Data di inizio dei versamenti mensili: entro 30 giorni dalla sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 70 co. 7 CCI, il ricorrente inizierà ad effettuare il versamento mensile di € 400,00, come proposto, su conto corrente intestato alla procedura che sarà acceso presso filiale di Banca Bper.

Pagamenti creditori: alla distribuzione del ricavato della vendita ovvero al termine dei 6 anni.

Il compenso spettante all'O.C.C., in prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCI, verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura (art. 71 co. 4 CCI) o come meglio verrà disposto dal Tribunale.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di ammissibilità per l'apertura della fase di omologazione;

Rilevato in particolare che non ricorrono i fattori ostativi di cui all'art. 69 CCI;

**P.Q.M.**  
**DISPONE**

**che in riferimento al piano iniziale e come da ultimo riveduto e corretto (relazione iniziale e relazione integrativa 20.2.24) il presente provvedimento sia pubblicato a cura dell'OCC nell'area web del sito internet del Ministero della Giustizia unitamente alla proposta ed al piano di ristrutturazione;**



che l'OCC di riferimento:

a) **Comunichi il presente decreto entro 30 giorni a tutti i creditori autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

b) **nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute;**

**AVVISA i creditori:**

- **che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure; in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;**

- **che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC.**

**Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.**

**Avvisa il proponente che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui sia stata eseguita la pubblicità del decreto.**

Si comunichi.

Genova, il 25/03/2024

il Giudice

Roberto Braccialini

